

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2021

Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. (21A07051)
(GU n.284 del 29-11-2021)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza «Next Generation Italia» (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2020;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 con cui e' stato definitivamente approvato il PNRR;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Vista la Missione 1 - Componente 1 ed in particolare il Subinvestimento 2.2.1: «Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR», incluso nell'Investimento 2.2, per un importo totale assegnato pari a euro 368.400.000;

Considerato che per l'Investimento 2.2 del PNRR il Piano ha previsto quale obiettivo di rilevanza europea da realizzare entro e non oltre il 31 dicembre 2021, «il completamento della procedura di assunzione di un pool di mille esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica»;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse per il conferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera a) del medesimo provvedimento, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che agli oneri relativi ai reclutamenti di cui al comma 1, pari a euro 38.800.000 per l'anno 2021, euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 67.900.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'art. 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo art. 1;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede l'esercizio di poteri sostitutivi nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti attuatori, nonche' a richiesta dei

medesimi enti;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'art. 1, commi da 1037 a 1350;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021 relativo alle modalita' per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR;

Visto il decreto 11 ottobre 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Considerato che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' iscritto, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia;

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Atteso l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Ritenuto di dover procedere al riparto delle risorse finanziarie su base regionale in parte in quota fissa e in parte in quota variabile in funzione della consistenza della popolazione residente;

Visto il documento repertorio atti n. 139/CU del 7 ottobre 2021, recante l'esito della seduta in pari data della Conferenza unificata, dal quale risulta che nella seduta stessa e' stata sancita l'intesa;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Decreta:

Art. 1

Riparto delle risorse per il supporto
alla gestione delle procedure complesse

1. Il contributo di 320,3 milioni di euro a valere sul «Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e destinato al conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse, e' erogato da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualita' di amministrazione titolare dell'Investimento «2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance» del PNRR, a favore delle regioni e province autonome.

2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito secondo l'allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento.

3. Qualora una regione o provincia autonoma ne faccia richiesta o, in ogni caso, decorsi inutilmente i termini di presentazione dei fabbisogni previsti dall'art. 3 o i termini di presentazione o approvazione dei Piani territoriali previsti all'art. 4, il Ministro

per la pubblica amministrazione attiva l'esercizio dei poteri sostitutivi secondo le procedure previste dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 2

Destinazione e utilizzo delle risorse

1. Il contributo di cui all'art. 1 e' finalizzato al conferimento, da parte di regioni e province autonome, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione dell'implementazione delle attivita' di semplificazione previste dal PNRR.

2. Le regioni e province autonome provvedono, sulla base di appositi Piani territoriali, a mettere a disposizione delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni e delle loro unioni una quota dei professionisti ed esperti di cui all'art. 1, tenendo conto:

a) del grado di coinvolgimento di ciascun livello istituzionale nelle procedure amministrative individuate come critiche nello specifico territorio regionale e indicate all'interno dei Piani territoriali di cui all'art. 4;

b) della titolarita' di tali procedure.

3. Le regioni e province autonome utilizzano il contributo di cui all'art. 1 in base ai criteri e alle modalita' di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3

Definizione preliminare dei fabbisogni

1. Ai fini del tempestivo avvio delle procedure di reclutamento, le regioni e province autonome, sentiti gli enti locali, definiscono in via preliminare, entro il 30 ottobre 2021, nei limiti delle assegnazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, i fabbisogni, in termini di profili professionali, secondo lo schema di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4

Piani territoriali

1. I Piani territoriali sono redatti secondo lo schema di cui all'allegato D, che forma parte integrante del presente provvedimento.

2. I Piani sono presentati entro il 5 novembre 2021 e sono soggetti ad approvazione entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne valuta la congruenza.

Art. 5

Conferimento degli incarichi

1. Le regioni e province autonome che non abbiano richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi e che abbiano rispettato i termini previsti dall'art. 3 e dall'art. 4, provvedono al conferimento degli incarichi entro dicembre 2021 sulla base delle procedure previste dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ricorrendo al portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, attraverso le procedure disciplinate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021, entro dieci giorni dalla presentazione dei fabbisogni di cui all'art. 3, fornisce alle regioni e province autonome di cui al comma 1 un elenco

di professionisti ed esperti coerente con i fabbisogni indicati, da utilizzare ai fini delle procedure selettive.

Art. 6

Monitoraggio, rendicontazione
ed erogazione delle risorse

1. Per l'Investimento 2.2 del PNRR, di cui all'art. 1, il Piano ha previsto quale obiettivo di rilevanza europea da realizzare entro e non oltre il 31 dicembre 2021, «il completamento della procedura di assunzione di un pool di mille esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica».

2. Con successivo decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica si provvedera' a definire le modalita' di anticipazione e gestione del finanziamento, le modalita' di rendicontazione nonche' le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi agli interventi finanziati dal Programma, ivi comprese le anticipazioni spettanti e le modalita' e i tempi di erogazione delle stesse sulla base dei decreti attuativi previsti dal comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' gli ulteriori requisiti previsti dalla regolamentazione comunitaria, ivi compresi gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione.

Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2021

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Gelmini

Il Ministro per il sud
e la coesione territoriale
Carfagna

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.
n. 2847

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO B

CRITERI E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO DI ASSISTENZA

TECNICA DEL PNRR PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE

L'Investimento 2.2 ("Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance") del Piano nazionale di ripresa e resilienza "Next Generation Italia" (PNRR) prevede uno strumento di assistenza tecnica (TA) di durata triennale, equivalente alla creazione di un pool di 1.000 esperti, finalizzato a supportare le amministrazioni territoriali nella gestione delle procedure, con particolare riferimento a quelle che prevedono l'intervento di una pluralità di soggetti (c.d. "procedure complesse"), al fine di favorire l'implementazione delle attività di semplificazione. Il PNRR prevede che i pool operino «con il coordinamento delle amministrazioni regionali, che provvederanno, anche sentita l'ANCI e l'UPI, ad allocare le attività presso le amministrazioni del territorio (Uffici Regionali, amministrazioni comunali e provinciali) in cui si concentrano i colli di bottiglia nello specifico contesto»(1).

L'azione della TA è volta allo svolgimento dei seguenti compiti:

- supporto alle amministrazioni nella gestione delle procedure complesse
- supporto al recupero dell'arretrato
- assistenza tecnica ai soggetti proponenti per la presentazione dei progetti
- supporto alle attività di misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle procedure(2).

L'intervento mira quindi ad accrescere la capacità amministrativa degli enti che agiscono sul territorio, in modo da garantire la concreta attuazione delle azioni di riforma in materia di semplificazione e la velocizzazione delle procedure amministrative propedeutiche all'implementazione dei progetti previsti PNRR.

Il presente documento individua i criteri e le modalità di funzionamento dello strumento di TA. Esso in particolare definisce, in modo condiviso tra Governo, Regioni ed Enti locali, l'oggetto dell'intervento (punto 1), il percorso da seguire per l'attivazione della TA (punto 2), le relative modalità di gestione (punto 3) e le modalità di verifica dei risultati (punto 4).

(1) Piano nazionale di ripresa e resilienza "Next Generation Italia", pp. 47-48.

(2) Ivi, pp. 48-49.

1. OGGETTO DELL'ASSISTENZA TECNICA

1.1 PERIMETRO DELL'INTERVENTO

La TA è finalizzata a supportare le amministrazioni territoriali con l'obiettivo di velocizzare le procedure complesse, con particolare riferimento quelle propedeutiche all'implementazione dei progetti previsti PNRR.

L'intervento di TA riguarderà pertanto in via prioritaria le procedure desumibili dal PNRR e, in particolare, quelle oggetto di intervento nell'ambito del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77(3) (c.d. decreto Governance). L'Appendice 1 riporta una lista di procedure collegate all'attuazione delle misure di semplificazione previste nell'ambito del PNRR e rilevanti ai fini della riduzione dei tempi o dell'arretrato. Ai fini della definizione del perimetro di operatività dell'assistenza tecnica, ciascun territorio regionale potrà stabilire, sulla base delle criticità e dei colli di bottiglia rilevati, le procedure sulle quali intervenire, eventualmente integrando quelle previste nella lista con altre procedure rilevanti per la specifica realtà locale.

1.2 CRITERI DI ALLOCAZIONE

Nel rispetto di quanto previsto dal decreto Governance, il 40% delle

risorse e' destinato alle Regioni del Mezzogiorno(4).

All'interno di ciascun gruppo (Mezzogiorno e Centro-Nord) il riparto delle risorse tra Regioni e Province autonome (a loro volta responsabili, in base a quanto previsto dal PNRR, della messa a disposizione delle singole amministrazioni dei professionisti ed esperti) e' realizzato tenendo conto, da un lato, della dimensione (in termini demografici) del territorio di riferimento e, dall'altro, dell'esigenza di assicurare alcuni servizi minimi e di realizzare economie di scala.

Di conseguenza, esso e' basato in parte (30% delle risorse complessive) su una quota fissa e in parte (70% delle risorse complessive) su una quota variabile, calcolata sui dati di popolazione (cfr. Allegato A al presente decreto).

Considerata la differenziazione nel riparto delle competenze (che, a parita' di procedure, possono essere esercitate da Regioni, Province, Citta' metropolitane, ecc.), l'individuazione della quota di professionisti ed esperti da mettere a disposizione dei diversi livelli di governo nei singoli territori regionali e' affidato ad appositi Piani territoriali, che ne stabiliscono l'entita' in coerenza con la titolarita' e il grado di coinvolgimento di ciascuna tipologia di amministrazione nelle procedure complesse individuate come critiche (cfr. punto 2).

(3) Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

(4) In base al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, infatti in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR e' necessario assicurare che «almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente [...] sia destinato alle regioni del Mezzogiorno» (all'articolo 2, comma 6-bis).

2. ATTIVAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA

2.1 DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI

Ai fini dell'accesso alle risorse, ciascuna Regione e Provincia autonoma individua, sentite ANCI e UPI, il fabbisogno territoriale, indicando, nell'ambito delle risorse assegnate, il mix di figure professionali da reclutare a valere sulla TA in base alle criticita' rilevate sul territorio.

Il mix di figure professionali e' comunicato entro il 30 ottobre al Dipartimento della funzione pubblica (DFP) in formato digitale (protocollo_dfp@mailbox.governo.it), secondo lo schema riportato nell'Allegato C al presente decreto.

Sono oggetto di reclutamento professionisti ed esperti specializzati nelle materie oggetto di intervento, in possesso di comprovata esperienza professionale nelle attivita' tecnico-amministrative connesse alla predisposizione di istanze verso la pubblica amministrazione (progettazione e predisposizione di pratiche) o in attivita' istruttoria di atti e provvedimenti svolta presso pubbliche amministrazioni, nonche' professionisti ed esperti con competenze, anche di carattere trasversale (economiche, giuridiche, amministrative, ecc.), comunque necessarie per la gestione delle procedure oggetto di intervento.

In caso di mancata presentazione dei fabbisogni entro i termini previsti, il DFP attiva l'esercizio dei poteri sostitutivi secondo le procedure previste dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

2.2 I PIANI TERRITORIALI: CONTENUTI

Ai fini della definitiva assegnazione delle risorse da parte del DFP, ciascuna Regione e Provincia autonoma definisce, sentite ANCI e UPI,

un "Piano territoriale" che individua gli obiettivi da realizzare, le risorse da impiegare, le modalita' di attuazione, i tempi di intervento e i risultati attesi. Sugli obiettivi di semplificazione sono sentite anche le associazioni di rappresentanza del mondo economico e sociale.

In vista della stesura del Piano, ciascuna Regione e Provincia autonoma realizza, in collaborazione con gli enti del territorio e sulla base di modalita' condivise, una ricognizione delle criticita' (in termini di procedure) e dei "colli di bottiglia" (ossia i punti dei flussi procedurali in cui le pratiche si rallentano o si bloccano) piu' rilevanti nello specifico territorio.

I Piani indicano, in particolare (cfr. Allegato D al presente decreto):

- le criticita' da affrontare nello specifico contesto territoriale;
- gli obiettivi di semplificazione da raggiungere (procedure oggetto di supporto);
- le risorse (professionisti e esperti indicati in sede di definizione preliminare dei fabbisogni ed eventuali aggiustamenti stabiliti alla luce della ricognizione delle criticita' e dei colli di bottiglia; distribuzione dei professionisti e esperti tra livelli di governo)
- le modalita' di attuazione (modelli organizzativi previsti per la pianificazione, il coordinamento e la verifica delle attivita' dei professionisti ed esperti e relative funzioni);
- i tempi (con indicazione delle principali milestone nazionali) e i risultati attesi in termini di riduzione dei tempi e dell'arretrato

2.3 I PIANI TERRITORIALI: ITER DI DEFINIZIONE E APPROVAZIONE

I Piani territoriali sono inviati in formato digitale entro il 5 novembre 2021 al DFP (protocollo_dfp@mailbox.governo.it).

Il DFP valuta l'ammissibilita' tecnica dei Piani tenuto conto:

- della rispondenza degli stessi alle indicazioni contenute nel presente documento (nonche' allo schema di cui all'Allegato D al presente decreto);
- della coerenza tra analisi della situazione attuale, risorse (profili professionali e relativa distribuzione) e risultati attesi;
- dell'idoneita' dei risultati attesi a contribuire al conseguimento di obiettivi complessivi di accelerazione delle pratiche coerenti con il PNRR.

Ai fini dell'approvazione, il DFP puo' richiedere modifiche o integrazioni dei Piani.

In ogni caso, entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dei Piani, il DFP approva l'elenco dei Piani ammessi al finanziamento e comunica gli esiti a Regioni e Province autonome. Ogni Piano sara' dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3(5).

Entro la medesima data di presentazione dei Piani, le Regioni possono chiedere al DFP supporto in relazione a una o piu' fasi attuative del progetto, inclusa quella del reclutamento dei professionisti ed esperti (cfr. punto 2.4).

In ogni modo, in caso di mancata presentazione o mancata approvazione del Piano territoriale entro i termini previsti, il DFP attiva l'esercizio dei poteri sostitutivi secondo le procedure previste dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

(5) Legge 16 gennaio 2003, n. 3, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

2.4 RECLUTAMENTO DEI PROFESSIONISTI ED ESPERTI

Cosi' come previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 ("decreto Reclutamento"), per il conferimento degli incarichi di collaborazione ai professionisti ed esperti, Regioni e Province

autonome si avvalgono del Portale del reclutamento del DFP.

Rispetto alla procedura di reclutamento sono previste due opzioni:

1) per le Regioni e Province autonome che intendano provvedere autonomamente alla realizzazione delle procedure selettive, il DFP fornisce entro 10 giorni dalla presentazione dei fabbisogni, ricorrendo al summenzionato portale, anche tenendo conto delle liste già in possesso delle Regioni e delle Province autonome, un elenco di professionisti ed esperti coerente con i profili individuati in sede di definizione dei fabbisogni (cfr. punto 2.1), da utilizzare per lo svolgimento delle selezioni finalizzate al conferimento degli incarichi;

2) per le Regioni e Province autonome che non intendano provvedere autonomamente, previa richiesta, sarà il DFP stesso a provvedere, secondo modalità in linea con la normativa vigente, fermo restando il conferimento degli incarichi da parte della Regione o Provincia autonoma interessata.

I contratti di collaborazione sono stipulati per un periodo di dodici mesi, rinnovabili sulla base del raggiungimento dei risultati previsti a livello nazionale.

In ogni caso, come previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto Reclutamento, il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

3. GESTIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA

3.1 MODELLI ORGANIZZATIVI

Gli assetti organizzativi per la pianificazione, il coordinamento e la verifica delle attività dei professionisti ed esperti sono definiti a livello regionale, sulla base delle esigenze e delle articolazioni istituzionali di ciascun territorio. Tali assetti devono in ogni caso garantire adeguate economie di scala, prevedendo in particolare, laddove le amministrazioni destinatarie degli interventi siano i Comuni, task force multidisciplinari al servizio di più amministrazioni. A tal fine, i Piani territoriali individuano appositi raggruppamenti di amministrazioni locali, basati su aggregazioni già esistenti (province, città metropolitane, unioni di comuni, gestioni associate, ecc.) o su aggregazioni temporanee costituite ad hoc.

3.2 GOVERNANCE COMPLESSIVA

Ciascun Piano territoriale definisce il sistema di governance e di responsabilità nella gestione delle risorse, prevedendo in particolare la costituzione di una Cabina di regia regionale incaricata della pianificazione, gestione e verifica delle attività dei professionisti ed esperti. Le Cabine regionali sono costituite da rappresentanti della Regione o Provincia autonoma, ANCI e UPI e possono, in base a valutazioni operate a livello regionale, anche coincidere con organi o strutture già costituite e operative sul territorio (quali, ad esempio, il Consiglio delle autonomie locali). Nell'ambito delle risorse assegnate in sede di riparto, ciascuna Cabina regionale può essere supportata da una segreteria tecnica composta da un numero di professionisti ed esperti equivalente al 50% della quota fissa (cfr. punto 1.2).

Presso il DFP è inoltre istituito un Tavolo di coordinamento, composto da rappresentanti del DFP, delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI e incaricato:

- della formulazione di pareri sui Piani territoriali ai fini dell'approvazione da parte del DFP
- della raccolta degli input provenienti dai pool territoriali e relativi a colli di bottiglia che richiedono interventi normativi organizzativi o la necessità dell'esercizio di poteri sostitutivi da

segnalare alla cabina di regia del PNRR

- della verifica del raggiungimento dei target regionali.

3.3 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Con successivo decreto del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica si provvedera' a definire le modalita' di anticipazione e gestione del finanziamento, le modalita' di dettaglio di rendicontazione nonche' le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi agli interventi finanziati dal Programma, ivi comprese le anticipazioni spettanti e le modalita' e i tempi di erogazione delle stesse sulla base dei decreti attuativi previsti dal comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' gli ulteriori requisiti previsti dalla regolamentazione comunitaria, ivi compresi gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione.

Va in ogni caso rilevato che il rispetto dei target nazionali/regionali di riduzione dei tempi e degli arretrati e' precondizione per l'effettiva erogazione dei finanziamenti.

4. VERIFICA DEI RISULTATI

4.1 RENDICONTAZIONE

Per l'Investimento 2.2, il PNRR ha previsto quale obiettivo di rilevanza europea da realizzare entro e non oltre il 31 dicembre 2021 «il completamento della procedura di assunzione di un pool di 1 000 esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica». Ai fini del raggiungimento del suddetto obiettivo, Regioni e Province autonome provvedono alla rendicontazione al DFP della documentazione probatoria attestante l'effettiva conclusione delle procedure di assunzione delle risorse entro i tempi previsti, anche attraverso i sistemi informativi in uso.

Successivamente, Regioni e Province autonome provvederanno ad effettuare la rendicontazione al DFP, con cadenza bimestrale, dei dati e della documentazione attestante l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di rilevanza nazionale connessi ai Piani territoriali.

4.2 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Nella gestione della TA un ruolo essenziale e' rivestito dalla verifica dei risultati. L'effettivo accesso alle risorse dell'Investimento I2.2, cosi' come per tutti gli interventi a valere sul Next Generation EU (NGEU) fund, e' infatti strettamente connesso al raggiungimento dei target previsti dal PNRR a livello europeo cosi' come integrati dagli obiettivi di rilevanza nazionale; di conseguenza, le risorse potranno essere erogate (e quindi i contratti degli esperti potranno essere rinnovati) solo previa verifica del raggiungimento dei risultati programmati.

L'attivita' di verifica dei Piani si basa in particolare:

- sul monitoraggio dello stato di avanzamento delle attivita'
- sulla valutazione periodica risultati, in termini di riduzione dell'arretrato e dei tempi.

Ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento, i Piani programmano delle "milestone regionali", funzionali a garantire il rispetto delle scadenze fissate a livello nazionale. Sono stabilite, in particolare, le seguenti milestone comuni:

- MC1. Conferimento incarichi a professionisti ed esperti, tali da assicurare, pro quota, il raggiungimento del target europeo, a risorse invariate: dicembre 2021 (milestone collegata al target di rilevanza europea M1C1-54);
- MC2. Definizione della baseline (dati su arretrato e tempi relativi al II semestre 2021): giugno 2022 (milestone di rilevanza nazionale).

Ciascun Piano potrà integrare le milestone comuni con milestone specifiche relative, ad esempio, alla costituzione delle aggregazioni territoriali, all'avvio al supporto a specifiche aree o procedure, ecc. Ai fini della valutazione, i Piani esprimono i risultati in termini di riduzione dell'arretrato (inteso come numero di procedure in corso i cui termini siano scaduti) e di riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti.

In ogni caso, entro giugno 2022, con il supporto dei professionisti e degli esperti, le amministrazioni misurano i tempi effettivi delle procedure concluse nel secondo semestre 2021; tali valori rappresenteranno il punto di riferimento rispetto al quale saranno valutati i risultati raggiunti grazie all'intervento della TA (c.d. baseline).

Ai fini di garantire la necessaria omogeneità, la misurazione è realizzata sulla base dei criteri e dei metodi riportati nell'Appendice 2(6).

Con cadenza semestrale le Regioni e Province autonome presentano al DFP un "Rapporto di monitoraggio e valutazione", indicando:

- il numero di procedure che hanno beneficiato assistenza tecnica, per ciascuna tipologia
- le attività svolte, gli eventuali problemi incontrati e le soluzioni individuate
- il rispetto del cronoprogramma
- i risultati ottenuti e le cause di eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato. Il monitoraggio è garantito dalle Cabine di regia di cui al punto 3.2. •

(6) L'Appendice 2 è coerente con le linee guida sulla misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi previste dall'articolo 12 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in fase di istruttoria presso il Tavolo tecnico per la semplificazione costituito nell'ambito dell'Agenda per la semplificazione 2020-2023.

APPENDICE 1

LISTA DELLE PROCEDURE

L'elenco di seguito riportato individua alcune procedure complesse, omogenee tra territori regionali, indipendentemente dall'allocazione delle funzioni. Si tratta di procedure rilevanti ai fini della riduzione dei tempi e/o della riduzione dell'arretrato e che prevedono l'intervento di una pluralità di soggetti o presentano una elevata numerosità.

Si tratta di un elenco di riferimento per l'individuazione delle procedure che potranno formare oggetto di intervento nei singoli territori regionali. Ai fini della definizione del perimetro di operatività dell'assistenza tecnica, ciascun territorio potrà comunque integrare le procedure previste nella lista con altre procedure sulla base delle esigenze rilevate nella specifica realtà locale.

Valutazioni e autorizzazioni ambientali

Valutazione d'impatto ambientale (VIA) regionale

Valutazione ambientale strategica (VAS)

Autorizzazione integrata ambientale: rilascio, rinnovo e modifiche sostanziali

Autorizzazione unica ambientale (AUA): rilascio, rinnovo e modifiche sostanziali

Bonifiche

Approvazione e autorizzazione progetti di bonifica di siti

contaminati o di messa in sicurezza

Rinnovabili

Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi

Rifiuti

Autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero (art. 208, d.lgs. 152/2006) e sue varianti sostanziali (comma 19)

Edilizia e Urbanistica

Permesso di costruire

Procedura di variante urbanistica

Appalti

Progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori

Acquisti di forniture e servizi

Infrastrutture digitali

Autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica su proprietà pubbliche e private (art. 86 d.lgs. 259/2003)

APPENDICE 2

CRITERI PER LA MISURAZIONE DEI TEMPI

Ai fini di garantire l'omogeneità e la comparabilità delle informazioni prodotte dalle diverse amministrazioni, la misurazione dei tempi delle procedure oggetto di supporto nell'ambito della TA è effettuata sulla base di criteri comuni.

Oggetto della misurazione

Per ciascuna procedura oggetto di TA, le informazioni da rilevare semestralmente sono:

- il numero di procedure eventualmente concluse con il silenzio assenso;
- per le procedure concluse con l'adozione di un provvedimento espresso:
 - il numero di procedure concluse, con specificazione del numero di quelle che abbiano previsto lo svolgimento della conferenza di servizi e di quelle interessate da sospensioni dei termini;
 - la durata media effettiva delle stesse;
- il termine massimo di conclusione previsto dalle norme;
- il numero di procedure avviate;
- il numero di procedure non concluse nei termini previsti (arretrato).

Le procedure da rilevare e pubblicare sono quelle concluse nel semestre di riferimento (gennaio- giugno oppure luglio-dicembre di ciascun anno), indipendentemente dalla data di avvio.

La durata va calcolata come numero di giorni di calendario (inclusi quindi gli eventuali giorni festivi) intercorrenti tra la data di avvio (corrispondente alla data di ricevimento della domanda) e quella di conclusione (corrispondente alla data di adozione del provvedimento conclusivo) del procedimento. La durata da prendere in considerazione è quella "effettiva", al lordo quindi degli eventuali periodi di sospensione del termine previsti dalle norme che disciplinano il procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n.

241), ovvero dalla legislazione di settore.

Si rimanda al glossario che segue per un riepilogo delle definizioni utili ad assicurare l'univoca interpretazione delle grandezze da rilevare da parte delle diverse amministrazioni.

Box 1 - Glossario della misurazione dei tempi

Avvio della procedura: data di ricevimento della domanda.

Conclusione della procedura: data di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento al netto degli eventuali tempi della comunicazione del provvedimento all'interessato e della sua eventuale pubblicazione. Nel caso di Scia condizionata il riferimento e' costituito dalla data di adozione del provvedimento relativo all'ultimo endoprocedimento concluso in ordine di tempo.

Durata: numero di giorni di calendario (inclusi quindi gli eventuali giorni festivi) intercorrenti tra la data di avvio e quella di conclusione del procedimento.

Durata effettiva: durata del procedimento, al lordo degli eventuali periodi di sospensione del termine previsti dalla normativa ovvero disposti dall'amministrazione nell'interesse del destinatario del provvedimento.

Durata media: somma di tutti i valori di durata delle procedure concluse nel semestre di riferimento divisa per il numero delle procedure stesse.

Procedure concluse con provvedimento espresso: procedure per le quali vi sia stata una formale determinazione (positiva o negativa) dell'amministrazione, espressa mediante l'adozione di un provvedimento amministrativo. Sono esclusi i procedimenti archiviati o dichiarati irricevibili, nonche' quelli oggetto di conclusione tacita (casi di silenzio assenso).

Procedure concluse con silenzio assenso: procedimenti in cui alla mancata risposta dell'amministrazione responsabile e' attribuito, ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il valore di provvedimento di accoglimento dell'istanza presentata dal privato.

Termine massimo: termine massimo di conclusione del procedimento indicato da norme primarie, regolamenti o atti amministrativi; in assenza, va indicato il termine generale previsto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Modalita' di misurazione

Modalita' e tecniche per la rilevazione dei dati oggetto di misurazione dipendono dalla situazione di ciascuna amministrazione e in particolare dalla disponibilita' o meno di sistemi informatizzati per la gestione e il monitoraggio dei procedimenti o, comunque, per la gestione di workflow documentali. Tale condizione, peraltro, puo' risultare variabile a seconda del settore o ufficio o, addirittura, del singolo procedimento (in alcuni casi, infatti, le amministrazioni si sono dotate di strumenti ad hoc per la gestione di specifiche procedure di particolare rilievo).

Inoltre, anche in caso di disponibilita' di un sistema informatizzato, non sempre i software in uso gia' consentono il conteggio automatico dei dati richiesti per la misurazione dei tempi. In caso contrario, e comunque in assenza di sistemi informatizzati, per l'extrapolazione dei dati si rende necessaria l'analisi delle

singole pratiche.

Reportistica

Le informazioni oggetto di misurazione sono riportate all'interno dei report periodici di monitoraggio (cfr. punto 4.2) sulla base del seguente format.

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico